



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ERRATA CORRIGE

AL DECRETO DELEGATO 3 GENNAIO 2024 N.2 DISCIPLINA DELLE TECNOLOGIE BASATE SU REGISTRI DISTRIBUITI

A seguito di errori materiali intervenuti nella fase di elaborazione del testo del decreto delegato in oggetto – come evidenziato da comunicazione della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio in data 25 luglio 2024 (protocollo n.72157) – ai commi 12 e 13 dell’articolo 24, al comma 3 dell’articolo 25, al comma 7 dell’articolo 26, al comma 1 dell’articolo 28 e al comma 3 dell’articolo 29 si evidenziano errati riferimenti e terminologie inesatte e/o incomplete.

Pertanto i testi corretti dei commi sopracitati del Decreto Delegato 3 gennaio 2024 n.3 sono i seguenti:

Articolo 24, commi 12 e 13

“12. Nei casi di cui al comma **11**, la Banca Centrale ha un termine di trenta giorni per trasmettere un riferimento scritto all’Istituto per l’Innovazione. Il termine può essere sospeso qualora la Banca Centrale abbia necessità di acquisire ulteriori informazioni o documentazione integrativa rispetto a quella già prodotta dal proponente.

13. Ricevute le valutazioni di cui al comma **12**, l’Istituto per l’Innovazione:

- a) iscrive l’operatore DLT nel registro di cui all’articolo 22, nelle Sezioni di cui alle lettere a) ovvero c) del comma 3 del medesimo articolo, qualora il riferimento trasmesso dalla Banca Centrale confermi che il proponente intende svolgere l’emissione, l’offerta o richiedere l’ammissione alla negoziazione di token diversi da cripto-attività ovvero prestare servizi in token diversi da cripto-attività;
- b) rifiuta l’iscrizione dell’operatore ai sensi di quanto previsto dal comma 9, lettera e) .”.

Articolo 25, comma 3

“3. In deroga al comma 1, nel caso in cui l’operatore DLT risulta iscritto a seguito dell’autorizzazione della Banca Centrale di cui all’articolo 4, comma **3**, qualsiasi modifica o cancellazione dello stesso dal registro tenuto dall’Istituto per l’Innovazione di cui all’articolo 22 deve intervenire esclusivamente su indicazione della Banca Centrale.”.

Articolo 26, comma 7

“7. Il comma 1, dell’articolo 25-*bis* della LISF è così sostituito:

“1. La riserva di attività di cui alle lettere D7 e **L bis** dell’Allegato 1 non pregiudica la possibilità per persone fisiche e giuridiche, non rientranti tra i soggetti autorizzati, di prestare attività di consulenza in materia di investimenti relativamente agli strumenti finanziari di cui ai punti 1, 2, 3 dell’Allegato 2 e/o sulle cripto-attività diverse dagli strumenti finanziari **in forma tokenizzata**, purché su base indipendente e senza possibilità di detenere, nemmeno

temporaneamente, somme di denaro, strumenti finanziari o cripto-attività diverse di pertinenza dei clienti.”.”.

Articolo 28, comma 1

“1. La lettera c), del comma 1, dell’articolo 22 del Decreto 30 maggio 2006 n.76 è così sostituita:

“c) agli offerenti ed emittenti di cui alla Parte III della LISF e agli operatori DLT che emettono, offrono o chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, **diverse** dagli strumenti finanziari **in forma tokenizzata**.”.”.

Articolo 29, comma 3

“3. Il comma 1, dell’articolo 32 della Legge n.47/2006 è così sostituito:

“1. Le obbligazioni, se non dematerializzate in applicazione delle speciali disposizioni di cui al Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società e dai sindaci e devono indicare:

- 1) la denominazione, l’oggetto e la sede della società e il numero di iscrizione nel registro;
- 2) il capitale sociale;
- 3) la data della deliberazione dell’assemblea e gli estremi del parere dei sindaci;
- 4) l’ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e le modalità di pagamento e di rimborso;
- 5) le eventuali garanzie da cui sono assistite;
- 6) la descrizione del tipo di obbligazione, con l’indicazione delle loro principali caratteristiche.”.”.

San Marino, addì 26 luglio 2024/1723 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi